

Contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione.

Definizioni e ambiti di applicazione

- 1) Pianta isolata: la pianta che presenta una distanza da quella più prossima più prossima pari al doppio della propria altezza o, se maggiore, al doppio della propria ampiezza di chioma.
- 2) Piante in gruppo o filare: piante variamente disposte tra loro, in formazione areale o lineare, la cui distanza reciproca è inferiore a quella stabilita per gli esemplari isolati.
- 3) Zona di rispetto
 - a) Per le piante isolate: area circolare attorniante la pianta oggetto di indennità, con raggio di ampiezza almeno pari a quello di massima proiezione della chioma. Nel caso di soggetti rastremati il raggio deve essere almeno pari all'altezza.
 - b) Per i gruppi o i filari: area risultante dalla sommatoria e parziale sovrapposizione delle singole zone di rispetto di ciascuna pianta.

Prescrizioni obbligatorie

1. Le piante oggetto di indennità annuale non possono essere abbattute o sottoposte a drastiche potature (capitozzature).
2. Nella zona di rispetto i titolari di contributo si impegnano ad attuare interventi annuali finalizzati a contenere lo sviluppo della vegetazione (erbacea, arbustiva e arborea); la copertura arbustiva non deve superare il 50% della superficie complessiva della zona di rispetto.

Piano gestionale

1. Gli alberi produttivi vanno mantenuti il più possibile in luce attraverso opportuni interventi di diradamento, a carico di soggetti di accompagnamento contigui.
2. Le piante deperienti possono essere sostituite con la messa a dimora o, nel caso di piante nate spontaneamente, con la selezione, di nuove piante potenzialmente produttive.
3. Per contrastare fenomeni di eccessiva compattazione e infeltrimento del suolo nella zona di rispetto, sono opportune lavorazioni periodiche, utilizzando rippatori o erpici.
4. Su cotici erbosi stabili è opportuno contrastare l'infeltrimento e la compattazione con periodici interventi di arieggiatura.
5. Il ristagno idrico o l'eccessivo drenaggio possono essere contrastati con opportuni interventi di regimazione delle acque meteoriche (es. creazione o gestione della rete esistente di fossi di sgrondo o trattenimento delle acque).
6. Fenomeni di erosione possono essere limitati predisponendo opere di contenimento e attuando opportune sistemazioni e lavorazioni del terreno.
7. In condizioni di siccità stagionale possono essere effettuati interventi di irrigazione.
8. È opportuno preservare la pianta tartufigena da ferite accidentali che possano favorire l'ingresso di parassiti fungini lignivori.

Divieti

1. Sono vietate pratiche e azioni che determinino una eccessiva compattazione del suolo nella zona di sviluppo radicale.
2. Nella zona di rispetto è vietato l'apporto di materia organica eccedente il quantitativo ordinariamente utilizzato per la coltura in atto, così come l'accumulo di lettiera indecomposta. Sono altresì vietati l'allestimento di punti di abbeverata o di sosta, anche temporanea, per animali al pascolo.

Disposizioni finali

1. Ogni pratica non conforme a quanto sopra riportato dovrà essere considerata di natura straordinaria.
2. Si richiama al rispetto dei divieti ed all'acquisizione di pareri ed autorizzazioni derivanti da altre norme di legge.